



Regione Umbria

Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3249/3039 - Fax 075.576.3270
<http://www.crumbria.it>
e-mail: legislativo@crumbria.it

III Commissione Consiliare permanente

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Processo verbale della seduta del 24 aprile 2008



III Commissione Consiliare permanente

PROCESSO VERBALE

L'anno 2008, il giorno 24 del mese di aprile, in Perugia, presso la sede del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del R.I., prot. n. 1542 del 21 aprile 2008 e prot. n. 1568 del 22 aprile 2008, si è riunita la III Commissione Consiliare permanente con il seguente ordine del giorno:

- approvazione processo verbale;
 - comunicazioni del Presidente;
1. **PARERE N. 47** – Proposta di regolamento di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 30.11.1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale).
Richiesta di parere obbligatorio ai sensi dell'art. 39, comma 1, dello Statuto regionale.
 2. **ATTO N. 1223** – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e modalita' di accesso alle prestazioni”
ATTO N. 409 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Bracco, Rossi Gianluca, Cintioli, Ronca e Gilioni concernente: “Istituzione del fondo sociale per la non autosufficienza”.
 3. **ATTO N. 722** – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Masci, Brega e Tomassoni, concernente: “Disciplina delle manifestazioni storiche dell'Umbria”.
ATTO N. 1072 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni concernenti le manifestazioni storiche, le feste e le altre espressioni della cultura folklorica – Modificazioni della legge regionale 22/04/85, n. 22 (Interventi a favore dell'associazionismo culturale)”.

Il Presidente alle ore 9,30 procede alla verifica del numero legale ai sensi del comma 1 dell'art. 23 e constatata la mancanza del numero legale rinvia per quindici minuti l'apertura della seduta di quindici minuti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 del R.I..

Alle ore 9,45 sono presenti i Consiglieri, Paolo Baiardini in sostituzione del Consigliere Mara Gilioni, Massimo Mantovani, Luigi Masci, Gianluca Rossi, e Aldo Tracchegiani.

Sopraggiungeranno nel corso della seduta i Consiglieri Enrico Melasecche Germini, Stefano Vinti e Francesco Zaffini.

Risultano assenti i Consiglieri Mara Gilioni e Ada Girolamini.

Partecipano alla seduta gli Assessori Lamberto Bottini, Maurizio Rosi e Damiano Stufara.



III Commissione Consiliare permanente

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, ai sensi del comma 1 dell'art. 23, del Regolamento interno, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente sottopone all'esame della Commissione il passa al **PARERE N. 47** oggetto n. 1 dell'ordine del giorno ed introduce la discussione.

Intervengono l'Assessore Bottini ed i Consiglieri Mantovani, Tracchegiani e Ronca.

La Commissione con 4 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca, Baiardini in sostituzione del Consigliere Giloni, Masci e Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo.) e 2 voti contrari (Consiglieri: Mantovani del Gruppo di Forza Italia-Verso il nuovo Partito dei moderati e dei liberali e Tracchegiani del Gruppo Misto) esprime a maggioranza parere favorevole.

Inoltre suggerisce alla Giunta regionale quanto segue: le parole "assegnati in forma esclusiva" – art. 4, ultima riga – le stesse sono da intendersi riferite alla forma del prelievo venatorio del cinghiale.

Entrano i Consiglieri Enrico Melasecche Germini, Stefano Vinti e Francesco Zaffini.

Il Presidente sottopone all'esame della Commissione gli **ATTI NN. 1223 - 409** – oggetto n. 2 dell'o.d.g..

Intervengono i Consiglieri Rossi, Zaffini, Melasecche Germini e gli Assessori Rosi e Stufara.

Su proposta del Presidente la Commissione decide di nominare una Sottocommissione composta dal Presidente Ronca e dai Consiglieri Zaffini e Rossi che terrà la prima seduta in data 30 aprile p.v.

Escono il Consigliere Melasecche Germini e gli Assessori Rosi e Stufara.

Il Presidente sottopone all'esame della Commissione gli **ATTI NN. 722 e 1072** oggetto n. 3. dell'ordine del giorno.

Interviene il Consigliere Masci per illustrare il testo formulato dalla Sottocommissione.

Il Presidente dà lettura dei singoli articoli.



III Commissione Consiliare permanente

Art. 1 (Finalità)

Intervengono i Consiglieri Masci, Mantovani, Zaffini.

La Commissione, all'unanimità dei presenti, con 8 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca, Baiardini in sostituzione del Consigliere Gilioni, Masci e Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo, Vinti del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Mantovani del Gruppo di Forza Italia-Verso il nuovo Partito dei moderati e dei liberali, Tracchegiani del Gruppo Misto e Zaffini del Gruppo di Alleanza Nazionale) approva il seguente articolo:

“1. La Regione, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 10 e 11 dello Statuto, riconosce le manifestazioni storiche quali espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale.

2. La Regione promuove e valorizza le manifestazioni storiche al fine di favorire:

- a) la conoscenza delle tradizioni regionali e del territorio e lo sviluppo del turismo culturale;
- b) la rivitalizzazione dei centri storici in cui le manifestazioni hanno luogo;
- c) l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.”

Escono i Consiglieri Tracchegiani e Zaffini

Art. 2 (Manifestazioni storiche)

Intervengono i Consiglieri Mantovani, Rossi, Masci.

La Commissione, all'unanimità dei presenti, con 6 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca, Baiardini in sostituzione del Consigliere Gilioni, Masci e Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo, Vinti del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Mantovani del Gruppo di Forza Italia-Verso il nuovo Partito dei moderati e dei liberali) approva il seguente:


“1. Sono manifestazioni storiche, ai fini della presente legge, le rappresentazioni di tipo rievocativo che rispettano criteri di veridicità storica mediante forme di espressione artistica.

2. Sono considerate manifestazioni storiche per gli effetti della presente legge, anche quelle manifestazioni radicate nella tradizione delle comunità locali che richiamano modi di vita, usi, costumi caratteristici dell'immagine e dell'identità regionale e che si contraddistinguono per il particolare valore culturale espresso.”

Art. 3 (Festa dei Ceri)

Intervengono i Consiglieri Mantovani, Masci, Rossi,

La Commissione, all'unanimità dei presenti, con 6 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca, Baiardini in sostituzione del Consigliere Gilioni, Masci e Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo, Vinti del Gruppo di Rifondazione Comunista-



III Commissione Consiliare permanente

Sinistra Europea, Mantovani del Gruppo di Forza Italia-Verso il nuovo Partito dei moderati e dei liberali) approva il seguente articolo:

“1. La Regione riconosce la Festa dei Ceri di Gubbio come la più arcaica espressione culturale dell'identità regionale.”

Art. 4 (Elenco delle manifestazioni storiche dell'Umbria)

Intervengono i Consiglieri Masci, Rossi, Mantovani.

La Commissione, all'unanimità dei presenti, con 6 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca, Baiardini in sostituzione del Consigliere Gilioni, Masci e Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo, Vinti del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Mantovani del Gruppo di Forza Italia-Verso il nuovo Partito dei moderati e dei liberali) approva il seguente articolo:

“1. E' istituito, presso la competente struttura organizzativa della Giunta regionale, l'Elenco delle manifestazioni storiche dell'Umbria (di seguito denominato Elenco).

2. Alla gestione dell'Elenco provvede la struttura organizzativa della Giunta regionale di cui al comma 1, assicurandone tempestivamente l'aggiornamento e le eventuali cancellazioni.

3. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), determina i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco delle manifestazioni storiche, che devono essere organizzate in maniera continuativa da almeno cinque anni, e disciplina il procedimento per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dello stesso.

4. L'Elenco aggiornato è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.”


Art. 5 (Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell'Umbria)

Intervengono i Consiglieri Masci, Mantovani.

La Commissione, all'unanimità dei presenti, con 6 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca, Baiardini in sostituzione del Consigliere Gilioni, Masci e Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo, Vinti del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Mantovani del Gruppo di Forza Italia-Verso il nuovo Partito dei moderati e dei liberali) approva il seguente articolo:

“1. Le manifestazioni storiche iscritte nell'Elenco sono inserite nel Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell'Umbria, di seguito denominato Calendario, sulla base dei programmi degli eventi, trasmessi dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati che le organizzano, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).

2. La Regione, per la formazione del Calendario, procede con cadenza annuale alla ricognizione dei programmi degli eventi ai sensi del comma 1 e convoca



III Commissione Consiliare permanente

apposita conferenza regionale a cui invita a partecipare gli enti pubblici e gli altri soggetti pubblici e privati che organizzano le manifestazioni storiche al fine di:

- a) evitare, ove possibile, la sovrapposizione delle manifestazioni storiche e delle eventuali attività collaterali nell'ambito delle comunità locali limitrofe;
- b) favorire la distribuzione delle manifestazioni storiche nell'arco temporale dell'intero anno di riferimento.

3. L'inserimento delle manifestazioni storiche nel Calendario comporta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189.”

Art. 6 (Comitato tecnico scientifico per le manifestazioni storiche dell'Umbria)

La Commissione, all'unanimità dei presenti, con 6 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca, Baiardini in sostituzione del Consigliere Gilioni, Masci e Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo, Vinti del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Mantovani del Gruppo di Forza Italia-Verso il nuovo Partito dei moderati e dei liberali) approva il seguente articolo:

“1. E' istituito il Comitato tecnico scientifico regionale per le manifestazioni storiche dell'Umbria, di seguito denominato Comitato, composto da:

- a) il dirigente del Servizio regionale per le attività culturali e lo spettacolo;
- b) il dirigente del Servizio regionale per il turismo;
- c) il dirigente del Servizio regionale per la promozione dei prodotti agroalimentari e politiche di sviluppo locale;
- d) due esperti in materia di cultura e storia regionale locale.

2. Il Comitato, nominato dalla Giunta regionale, che resta in carica per la durata della legislatura, esprime parere ai fini dell'iscrizione delle manifestazioni storiche nell'Elenco di cui all'articolo 4 e per il relativo aggiornamento, nonché ai fini della concessione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 9.


3. Le modalità di funzionamento del Comitato ed i requisiti per la scelta dei soggetti di cui al comma 1, lettera d)), sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione provvede alle spese di funzionamento del Comitato.”

Art. 7 (Promozione delle manifestazioni storiche dell'Umbria)

Intervengono i Consiglieri Masci, Mantovani, Rossi.

La Commissione, all'unanimità dei presenti, con 6 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca, Baiardini in sostituzione del Consigliere Gilioni, Masci e Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo, Vinti del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Mantovani del Gruppo di Forza Italia-Verso il nuovo Partito dei moderati e dei liberali) approva il seguente articolo:



III Commissione Consiliare permanente

“1. Le manifestazioni storiche inserite nell’Elenco fanno parte dell’offerta turistica integrata delle eccellenze dell’Umbria e possono essere inserite nell’ambito dei progetti e prodotti integrati e collettivi di cui all’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale).”

Art. 8 (Somministrazione di alimenti e bevande)

Interviene il Consigliere Mantovani.

La Commissione, all’unanimità dei presenti, con 6 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca, Baiardini in sostituzione del Consigliere Giloni, Masci e Rossi del Gruppo PD-Uniti nell’Ulivo, Vinti del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Mantovani del Gruppo di Forza Italia-Verso il nuovo Partito dei moderati e dei liberali) approva il seguente articolo:


“1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di distribuzione e di vendita dei prodotti tipici nelle attività collaterali alle manifestazioni storiche sono sottoposte a registrazione ai sensi del regolamento n. 852 del **Parlamento europeo e del Consiglio** del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e relativi provvedimenti applicativi regionali. Tali attività sono altresì disciplinate secondo le previsioni di cui alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46 (Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre).”

Art. 9

Interviene il Consigliere Masci.

La Commissione, all’unanimità dei presenti, con 6 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca, Baiardini in sostituzione del Consigliere Giloni, Masci e Rossi del Gruppo PD-Uniti nell’Ulivo, Vinti del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Mantovani del Gruppo di Forza Italia-Verso il nuovo Partito dei moderati e dei liberali) approva il seguente articolo:

- “1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione **provvede** con finanziamenti propri o derivati da altri soggetti pubblici e privati.
2. Le manifestazioni storiche che possono ricevere contributi sono individuate tra quelle inserite nel Calendario.
3. I contributi sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c).”



III Commissione Consiliare permanente


Art. 10(Norma regolamentare)

La Commissione, all'unanimità dei presenti, con 6 voti favorevoli (Consiglieri: Ronca, Baiardini in sostituzione del Consigliere Giloni, Masci e Rossi del Gruppo PD-Uniti nell'Ulivo, Vinti del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Mantovani del Gruppo di Forza Italia-Verso il nuovo Partito dei moderati e dei liberali) approva il seguente articolo:

“1. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina:

- a) come previsto dall'articolo 4, comma 3, i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'Elenco tenendo conto della definizione di manifestazione storica formulata all'articolo 2;
- b) come previsto dall'articolo 5, comma 1, le modalità per l'inserimento delle manifestazioni storiche nel Calendario;
- c) come previsto dall'articolo 9, comma 3, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi finanziari perseguendo l'obiettivo della qualificazione delle manifestazioni storiche e privilegiando le manifestazioni storiche che:
 - 1) hanno rilevanza nazionale e internazionale;
 - 2) hanno una rilevanza storico culturale particolarmente significativa ai fini della valorizzazione del territorio e della promozione turistica anche per effetto di eventi connessi che si protraggono nell'arco di tutto l'anno;
 - 3) privilegiano i centri storici quale sede degli eventi;
 - 4) privilegiano la valorizzazione dei prodotti tipici legati alla comunità locale di riferimento;
 - 5) privilegiano l'elemento storico rievocativo.”

La Commissione rinvia l'esame dell'articolo 11 riguardante la norma finanziaria in attesa del parere di competenza della I Commissione Consiliare ai sensi dell'art. 18, comma 6 del R.I.



III Commissione Consiliare permanente

La Commissione decide di riconvocarsi per giovedì 8 maggio p.v. per l'esame dell'atto n. 1207.

La commissione termina i lavori alle ore 12,45.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE

Daniela Valigi

**IL RESPONSABILE DELLA
SEZIONE ASSISTENZA ALLE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

Rosanna Montanucci

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dott. Piergiorgio Bura

IL PRESIDENTE

Enzo Ronca